

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.30.02.13

Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16

20139 - Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581**ASSOMARE****Roma, 13 aprile 2015****SIA15115****MQ****Oggetto: Trasporto Rifiuti. Presentazione della dichiarazione ambientale 2014 entro il 30 aprile 2015 (MUD 2015).**

Si rammenta che entro il prossimo **30 aprile**, le imprese che esercitano un'attività di raccolta e trasporto di rifiuti (compresi i commercianti e gli intermediari), ovvero svolgono operazioni di recupero e smaltimento degli stessi, sono obbligate a compilare il **Modello Unico di Dichiarazione ambientale** relativa alla quantità e qualità dei rifiuti trattati nel 2014 (**MUD 2015**) ed **inviarlo telematicamente** alla propria Camera di Commercio.

La modulistica e le istruzioni da utilizzare per la compilazione della dichiarazione ambientale 2014 è stata approvata con il nuovo **DPCM 17 dicembre 2014** (su. S.O. alla G.U. n. 299 del 27.12.2014).

Il nuovo modello (rispetto a quello precedente, approvato con DPCM 12/12/2013 e ormai abrogato) si è reso necessario per una serie di ragioni, tra cui quella di apportare alcune modifiche alle schede (in particolare per quanto riguarda le attività di gestione); migliorare le istruzioni, con riferimento, in particolare, alle informazioni sui materiali secondari e quelle contenute nelle autorizzazioni degli impianti di incenerimento e co-incenerimento per quanto attiene alla capacità annua autorizzata; aggiornare la normativa di riferimento tenuto conto che, ad oggi, il SISTRI risulta ancora non completamente operativo e che il d.lgs. n. 151/2005 è stato abrogato e sostituito dal d.lgs. n. 49/2014 relativo al recepimento della direttiva 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE); correggere alcuni refusi presenti nel DPCM 12 dicembre 2013 e migliorare le istruzioni, rendendole più chiare al fine di evitare errori di compilazione che si sono verificati nell'utilizzo del precedente modello di dichiarazione, sia infine per migliorare l'acquisizione di informazioni relative alle modalità di gestione dei rifiuti.

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale è articolato in comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all'adempimento.

Il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio del 17 dicembre 2014 contiene il **modello** e le **istruzioni** per la presentazione delle Comunicazioni entro il **30 aprile 2015**, con riferimento all'anno 2014, da parte dei soggetti interessati, immutati rispetto al 2014, che sono così individuati per quanto attiene ai rifiuti speciali:

- o Chiunque effettua a titolo professionale **attività di raccolta e trasporto di rifiuti**;
- o Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- o Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- o Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- o Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00;
- o Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da

abbattimento dei fumi (così come previsto dall'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).

La compilazione del MUD va fatta su supporto informatico (tramite apposito software conforme alle specifiche tecniche richieste dal citato DPCM, come ad esempio quello messo a disposizione dall'Uniocamere) e va presentato alla propria Camera di Commercio per via telematica con apposita firma digitale dell'impresa.

In caso di mancata presentazione del MUD alla scadenza del 30 aprile 2015 scattano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie (sap):

- presentazione del MUD entro 60 giorni dalla scadenza (cioè entro il 30 giugno 2015) s.a.p. da 25 a 160 euro ;
- omessa, incompleta, inesatta o più che tardiva presentazione del MUD (oltre luglio 2015), s.a.p. da 2.600 a 15.500 euro (in caso di MUD leggermente incompleto, che consente di risalire alle informazioni necessarie, s.a.p. da 260 a 1.550 euro).

IL DPCM 17 dicembre 2014 con i suoi primi quattro allegati e disponibile nel link in calce riportato (gli allegati 5 e 6 riguardanti il Catalogo europeo dei rifiuti – CER e l'invio del MUD, che non presentano variazioni rispetto allo scorso anno, possono comunque essere scaricati direttamente dal sito della Gazzetta ufficiale).

Cordiali saluti